



ca. 8491/18

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. R. Cossia
Dott. M. Cogliandolo
Dott. S. Sandri
Dott. W. Troielli

Presidente
Giudice relatore
Giudice onorario
Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art 31 d.lgs. 286/98 relativo al minore

nato il 09.12.2010 in Albania

Figlio di:

n. il 25.11.1988 in Albania con l'avv. Emanuele De Mitri del Foro di Milano (pec: emanuele.demitri@milano.pecavvocati.it)

Visto il ricorso ex art.31 d.lgs. 286/98 depositato il 29.05.2018 dalla madre del minore;
sentita la ricorrente il 26.07.2018;
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione prodotta;

Letto il parere favorevole del P.M.

Rilevato che:

- la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. 25.10.2010 n. 21799) ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: *«La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare»;*
- tale orientamento appare ormai consolidato e ha trovato immediata conferma nella sentenza n. 7516/2011;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano le condizioni per concedere la richiesta autorizzazione atteso che:

- possono dirsi sussistenti le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 31 D.Lgs 286/98 atteso che sono stati documentati gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, affetto da una gravissima patologia sin dalla nascita che necessita di costanti supporti riabilitativi;
- sia opportuno autorizzare la madre, che si occupa di assistere il figlio, a permanere in Italia. In particolare il minore, riconosciuto dalla sola madre e giunto con lei in Italia nel 2013, ha presentato alla nascita problemi cardiologici per cui, anche ora, se si affatica, diventa cianotico; dagli esami medici effettuati durante il suo recente ricovero ospedaliero, sono risultati elevati valori di glicemia, un modesto incremento di fegato e milza e un'età ossea corrispondente a un bambino di cinque anni. Al minore è stata diagnosticata alle dimissioni: "...un importante deficit staturale con IGF1 molto basse e ritardo nella maturazione scheletrica di circa 3 anni per cui si programma esecuzione di test di stimolo per l'ormone della crescita....Inoltre quadro di modesta epatosplenomegalia con valori elevati di LDH e d-dimero, bassi valori di aptoglobina, ma senza segni di emolisi....Si eseguirà ulteriore controllo di tali esami e ulteriori approfondimenti";

Rilevato che il permesso ai sensi del predetto articolo 31 D.L.vo 286/98 può essere concesso per anni due, tempo nel quale la madre potrà provvedere a regolarizzare la sua posizione in Italia mediante gli ordinari strumenti legislativi in materia di flussi migratori; rilevato altresì che il permesso rilasciato dovrà consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa e conseguentemente l'iscrizione al SSN (si veda art. 2 c. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 che attua la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007) in quanto contrariamente verrebbe vanificata al finalità della normativa

PQM

Visti gli artt. 31 d.lgs. 286/98, 333, 336, e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato,

AUTORIZZA

madre del minore, a permanere in Italia a norma del 3° comma dell'art. 31 d.lgs. 286/98 per un periodo di anni due dalla notifica del presente provvedimento.


Si comunichi:

- al PM sede;
- al Comune di
- alla Questura di Como Ufficio Stranieri;
- alla rappresentanza diplomatica o consolare dell'Albania


Si notifici: alla ricorrente presso il difensore domiciliatario

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 16.11.2018

Il Giudice Delegato
Dott. M. Cogliandolo



Il Presidente
dott. R. Cossia



IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Cossia

